



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE N° 133

COPIA

DEL 07/04/2017

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

OGGETTO : Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante del Regolamento urbanistico dell'area industriale RQ7.10-AT4.6 - Espressione parere da parte dell'Autorità competente

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della Direttiva 42/2001/CE per la disciplina delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ed in particolare l'art. 6, circa la definizione dei piani e programmi che sono soggetti alla VAS e l'art. 12 che definisce la procedura da attivare al fine della "verifica di assoggettabilità";
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Visto che l'art. 5 della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10, stabilisce che sono obbligatoriamente soggetti a VAS i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;

Visto che il comma 3, dello stesso art. 5 stabilisce invece che:

"L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

- a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*
- b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*
- c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti."*

Visto che l'art. 5 bis della L.R. 10/2010- Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) stabilisce che:

"1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;*

- b) piano territoriale di coordinamento;
- c) piano strutturale;
- d) regolamento urbanistico;
- e) piano complesso d'intervento;
- f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;
- g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale."

Ritenuto, in conformità alla citata L.R.T. 10/2010 e al fine di una ampia valutazione di natura ambientale e del coinvolgimento nel procedimento formativo della variante della cittadinanza e dei soggetti competenti in materia ambientale di sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica la Variante di cui trattasi secondo le procedure previste dalla L.R.T. n.10/2010. art. 22;

Preso atto che le procedure di VAS prevedono alcune figure obbligatorie tra le quali l'autorità competente e l'autorità procedente, ed il proponente così come definite dall'articolo 4, comma 1 lettere h) e i) della citata legge regionale;

Considerato che ex articolo 12 della LR 10/2010 l'autorità competente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Atteso che i comuni per i piani e programmi di loro competenza individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 12 della LR 10/2010 e possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata;

Rilevato che le funzioni dell'autorità competente sono esplicitate dall'art. 13 delle L.R.T. 10/2010:

- a) assicura il dialogo con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
- b) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge;
- c) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

Visto che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 107 del 22.12.2013 è stata individuata la Sottoscritta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Casole d'Elsa quale "Autorità competente" per la procedura di VAS per la Variante al Regolamento urbanistico dell'area industriale RQ7.10-AT4.6 promossa dalla Società TALIAN S.r.L. con riferimento alla Legge regionale n° 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che con la stessa Deliberazione 107/2016 è stato:

- avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica per la Variante al Regolamento urbanistico ai sensi della L. R. 12 febbraio 2010, n. 10;
- approvato il "Documento Preliminare redatto ai sensi della L.R. 10/2010 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS" predisposto dall'arch. Alessandra Sara Blanco allegato alla presente;
- ribadito che l'autorità procedente, le cui funzioni sono esplicitate all'articolo 15 della legge regionale 10/2010, è il Consiglio comunale;
- stabilito che il Proponente è la Società Talians s.r.l. con sede in Poggibonsi, Via dei gigli (P.IVA 01415800521) per le funzioni previste all'art. 15 della L.R.T. 10/2010
- trasmesso il "Documento Preliminare redatto ai sensi della L.R. 10/2010 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS" all'Autorità competente per l'effettuazione delle consultazioni ai fini della

verifica di assoggettabilità a VAS;

- dato atto che gli apporti tecnici o l'espressione dei pareri di cui al punto precedente devono pervenire entro 30 gg. dal ricevimento del "Documento Preliminare redatto ai sensi della L.R. 10/2010 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS";

Visto che la proposta di Variante con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità all'area RQ7.10, si prefigge di ridefinire le aree P1Vg / AT4.6 e P1 D/RQ7.10 proponendo:

- l'eliminazione del collegamento normativo con l'area AT4.6;
- il ridisegno e la ridefinizione degli spazi di verde pubblico Vg e dei parcheggi pubblici Ms;
- la definizione di una nuova viabilità che colleghi, in corrispondenza della rotonda esistente, l'area RQ7.10 con la viabilità pubblica SP27 Casole-Cavallano;

Visto che il Documento Preliminare approvato con la D.C.C. n. 107/2016 indicava al paragrafo 7.2 i soggetti competenti in materia ambientale sotto il profilo della competenza territoriale e sotto il profilo di competenze gestionali, di programmazione e controllo da coinvolgere nella consultazione ed a cui sottoporre gli elaborati per ottenere l'apposito parere di cui all'art.22 della Legge Regionale 10/2010;

Visto che il 26 gennaio 2017 la Sottoscritta, nella sua qualità di Autorità Competente, in adempimento di quanto disposto dall'art.22 della Legge Regionale 10/2010, al fine di verificare la significatività degli effetti ambientali della Variante del Regolamento urbanistico dell'area industriale RQ7.10- AT4.6 ha effettuato le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale trasmettendo il "DOCUMENTO PRELIMINARE redatto ai sensi della L.R. 10/2010 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS" predisposto dall'Arch. Alessandra Sara Blanco, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 107 del 22.12.2016 per l'acquisizione dei relativi pareri finalizzati all'emissione del provvedimento di assoggettabilità o esclusione della Variante dalla VAS;

Visto che le consultazioni sono state effettuate presso i seguenti soggetti:

con Protocollo numero 695 del 26 gennaio '17 presso le autorità ambientali di seguito elencate:

Regione Toscana, Settore Sperimentazione e rapporti collaborativi per gli Strumenti della pianificazione

Regione Toscana, Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Toscana

Regione Toscana Genio Civile

Provincia di Siena

Circondario Alta Valdelsa Comune di San Gimignano

Unione dei Comuni della Val di Merse

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo

Segretariato regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana

Consorzio bonifico Toscana costa

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

ATO 8 Servizi Rifiuti Siena

ATO 6

Sei Toscana srl

Autorità di bacino del Fiume Arno

Autorità di bacino del Fiume Ombrone

ATO Toscana Costa

ATO Toscana sud

Autorità Idrica Toscana

Autorità di Bacino Toscana Costa C/o Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Li-Lu-Pi

Acquedotto del Fiora spa

Siena Ambiente spa

INTESA s.p.a.

ARPAT Dipartimento di Siena

ASL 7 Area Prevenzione

Azienda USL7 di Siena

Comune di Monteriggioni

Comune di Colle di Val d'Elsa

Comune di Volterra

Comune di Sovicille

Comune di Castelnuovo Val di Cecina

Comune di Radicondoli

Comune di Chiusdino

Comune di San Gimignano
Comune di Poggibonsi

con Protocollo numero 692 del 26 gennaio '17 presso le associazioni e enti territoriali di seguito elencati:

Enel Distribuzione Spa
Telecom Italia Spa
Wind Telecomunicazioni Spa
Vodafone Omnitel
H3G
Coopvoce
Postemobile
Fastweb
Tiscali
Poste Mobile
Camera di commercio
Confindustria Toscana Sud – Sede Legale di Siena
CNA Siena
Confartigianato
CONFCOMMERCIO SIENA
Cia
CONFAGRICOLTURA Unione provinciale agricoltori di Siena
CONFESERCENTI PROVINCIALE SIENA
WWF Toscana
Italia Nostra
Legambiente
API Siena
CGIL Siena
CISL Siena
UIL SIENA
UGL SIENA
Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori di Siena
Ordine degli Ingegneri di Siena
Ordine dei Geologi della Toscana
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Siena

Collegio Periti Agrari di Siena

Collegio dei Periti industriali e dei periti industriali laureati di Siena

Con Protocollo numero 694 del 26 gennaio '17 presso le associazioni del territorio di seguito elencate:

Circolo ARCI Pievescola
Gruppo donatori sangue Fratres
Sagra del fungo
Associazione pubblica assistenza Pievescola
Associazione Oshomiasto
Associazione politico culturale Pensare comune
Contrada Il Merlo
Contrada Rivellino
Associazione Archeologica
Associazione Archeosofica
Associazione Katuscia
Associazione Polisportiva Casolese
Azione Cattolica
CasolEventi
Casole Volley
Circolo Ricreativo Mensano
Comitato Fantastic'Arte
Comitato Fiera dell'Alberaia
Comitato Palio
Comitato Sagra del Fungo
Associazione PRO LOCO
Coro Francesco Bianciardi
Confraternita di Misericordia

Amici di Sabatino
Associazione Le Gocce
Contrada Pievalle
Circolo Cavallano
ANPI sez. Casole d'Elsa c/o Circolo di Cavallano
Contrada Casole Campagna
Consulta dell'Ambiente;

Visto inoltre che il Documento preliminare e la D.C.C. n. 107 del 22.12.2016 sono stati resi disponibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo internet <http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/variante-al-ru-2016/area-industriale-rq710-at46/>;

Visto che nei tempi previsti dall'art. 22 della L.R. 10/2010 sono pervenuti i contributi elencati, descritti e valutati nella Relazione allegata alla presente con la lettera A;

Rilevato preliminarmente che occorre tener conto dell'art.14 della L.R. 65/2014 e dell'art.5 bis della LR 10/2010 che fissano il principio di non duplicazione delle valutazioni;

Visto dunque come occorra tener conto di una generale "sostenibilità ambientale" già accertata negli atti di programmazione;

Ricordato infatti come la variante 3 al Piano strutturale approvata con Deliberazione del Consiglio comunale deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30.06.2011, esecutiva, (pubblicata nel B.U.R.T. n. 36 del 07/09/2011) e la Variante generale al Regolamento Urbanistico, approvata con Deliberazione Consiglio Comunale (B.U.R.T. n. 20 del 21.05.2014) sono state sottoposte a Valutazione ambientale strategica e che nel corso della procedura di VAS sono emerse problematiche ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni urbanistiche pressoché esclusivamente per quel che riguarda il servizio idrico integrato;

Visto come non furono acquisite segnalazioni in ordine a potenziali impatti critici su emissioni in atmosfera, o ricadute sui suoli;

Visto invece come fossero state evidenziate criticità rilevate da Acquedotto del Fiora ed Autorità Idrica Toscana che ricalcavano osservazioni a suo tempo espresse dal Fiora (Piano Strutturale- Variante 3- approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.68 del 30.06.2011 , successivamente modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n.29 del 30.04.2012 ai sensi dell'art.26 c.3 della L.R. 1/2005 in adempimento della pronuncia della Conferenza Paritetica Istituzionale adita dalla Regione Toscana con D.G.R. n.931 del 03.11.2011) a cui era già stato controdedotto in una logica di verifica sulla effettiva disponibilità della risorsa idrica;

Visto comunque come, ad oggi, il Regolamento Urbanistico vigente, già oggetto di verifiche di compatibilità ambientale, non possa avere sull'ambiente effetti significativi diversi da quelli già presi in considerazione in sede di elaborazione/aggiornamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti;

Ricordato a questo proposito come l'art. 11, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) costruisce la VAS non già come un procedimento o sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima. Cons. Stato, Sez. IV, 12/01/2011, n. 133;

Ribadito dunque come la Valutazione Ambientale Strategica sia già stata espletata sui vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico;

Visto dunque come sia necessario effettuare valutazioni in ordine alla assoggettabilità o meno della variante a VAS il quale è l'oggetto della presente consultazione;

Visto che gli obiettivi della Variante non incidono sul carico urbanistico ma propongono di migliorare l'accessibilità all'area RQ7.10 mediante interventi sulle opere di urbanizzazione dell'area e del contorno;

Considerato dunque come, dall'esame della documentazione della Variante e dai contributi pervenuti, non emergendo situazioni di criticità ambientale, si determini la non necessità dell'assoggettabilità della suddetta variante alla procedura di VAS.;

Visti:

- la direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. recante “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza*”;
- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, “*Norme per il governo del territorio*”;
- il Piano Strutturale vigente;
- il Regolamento Urbanistico vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1. in qualità di Autorità competente, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 10/2010, la “**VARIANTE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO dell’area industriale RQ7.10-AT4.6 avviata ai sensi dell’art. 35 L.R.T. n. 65/2014**” su richiesta del Proponente Sig. Giorgio Taliani L.R. della Società Talians s.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti i quali sono stati valutati nella Relazione allegata alla presente sotto la lettera A e secondo le motivazioni in premessa riportate;
2. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla Documentazione pervenuta, al Sindaco del Comune di Casole, al SUAP del Comune di Casole, al Garante dell’Informazione per gli adempimenti di loro competenza ed al Proponente Sig. Giorgio Taliani L.R. della Società Talians s.r.l. ;
3. Di dare atto che il presente atto rappresenta il “**provvedimento finale**”, secondo il combinato disposto degli artt.4-5 e 6 della Legge 241/1990 e sm e dell’art.22 comma 4 della Legge Regionale 10/2010.

F.to Il Responsabile del Servizio e Autorità
competente ai fini VAS

Arch. Valeria Capitani

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l’identificabilità degli autori, l’integrità e l’immodificabilità, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 07/04/2017

Accertamento ai sensi dell'art.9 co.2 del D.L.78/09:

COMPATIBILE NON NECESSARIO

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 07/04/2017

Trasmessa in copia:

- Al Responsabile del Servizio
- Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale
- Al Responsabile del Servizio Finanziario
- Al Segretario Comunale
-

in data 07/04/2017

F.to Il Responsabile del Servizio

Arch. Valeria Capitani

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Valeria Capitani

La presente determinazione n° 133 del 07/04/2017 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

F.to IL MESSO COMUNALE



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

ALLEGATO A

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO dell'area industriale RQ7.10-AT4.6 ai sensi dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014

Contributi pervenuti nei termini previsti dall'art. 22 della L.R. 10/2010

Sommario

1. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per la provincia di Siena.....	2
2. ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SIENA	2
3. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO - AREA PIANIFICAZIONE, TUTELA E GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA E PROCEDURE VAS, VIA ED AIA	3
4. ARPAT - AREA VASTA SUD – DIPARTIMENTO DI SIENA	3

L'Autorità competente ai fini VAS
Arch. Valeria Capitani



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

1. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per la provincia di Siena.

Con nota prot. n. 3228 del 02.02.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 912 del 02.02.2017 la Soprintendenza ha inviato, nell'ambito delle consultazioni avviate dall'Autorità competente la seguente richiesta di integrazioni:

"(...) si comunica che non è stato possibile consultare la documentazione sul link indicato. Si invita codesto comune a trasmettere tutta la documentazione tramite PEC e si comunica che il parere della scrivente sarà inviato entro 30 giorni dalla richiesta della documentazione richiesta.(...)"

La documentazione è stata inviata dall'Autorità competente con *Protocollo numero 927 del 3/2/2017.*

Con prot. n. del 5963 del 1 marzo 2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1496 in pari data la Soprintendenza ha richiesto la certificazione dell'assenza di vincoli paesaggistici. Nella nota si legge:

"(...) Visto il documento preliminare, (...) ed in particolare la pagina 7 dalla quale sembrerebbe che l'area oggetto di Variante non sia tutelata dalla parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice beni culturali e del paesaggio, si invita codesto ufficio ad attestare l'assenza di provvedimenti di tutela decretati e de iure (art. 142 del codice).(...)"

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO

La prima richiesta integrazioni ed il contributo fanno erroneamente riferimento al Torrente Sellate che si trova in altra zona del territorio comunale.

Il contributo del 1 marzo fa riferimento erroneamente a una nota di un Consorzio la quale non rientra in questo procedimento.

Per fare chiarezza, si precisa che è in corso, per un'area limitrofa ma esterna a quella della Variante un intervento di sistemazione idraulica con tagli della vegetazione erbacea/arbustiva, ricavature fondo alveo e riprofilature delle scarpate arginali su alcuni tratti del reticolo idrografico nella zona denominata Il Piano. L'intervento è in carico al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

L'area della Variante insiste su una porzione di territorio non gravata da Decreti di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 come indicato nel Documento preliminare.

Inoltre l'area non ricade, come indicato nel Documento preliminare, in nessuna tutela de iure revsta dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Il contributo non si esprime circa l'assoggettabilità o meno della Variante a VAS.

2. ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Con nota prot. n. 103/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1120 del 13.02.2017, l'Ordine degli Architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Siena ha inviato parere nel quale si legge:

"(...) L'Ordine (...). Riteniamo che la consultazione di cui sopra non sia uno strumento dedicato specificatamente all'Ordine degli Architetti ma che rappresenti anche una tutela per i cittadini e il territorio in cui viviamo. In quest'ottica, quale Ordine, relativamente al procedimento in oggetto ed ai futuri simili, non possiamo che contribuire sugli aspetti più propriamente di nostra competenza ed in particolare:

- *promuovere interventi urbanistici ed edilizi volti a tutelare l'autonomia e l'indipendenza del progetto all'interno del processo edilizio*



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- *evidenziare che il concorso di progettazione è lo strumento più auspicabile sia per l'attuazione degli interventi cui sono tenute a ricorrere direttamente le Amministrazioni Pubbliche sia per gli interventi privati di più grandi dimensioni*
- *promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari*
- *favorire tutte le azioni necessarie per una migliore conoscenza e promozione della cultura architettonica contemporanea, per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti sia pubblici che privati oltre che dei cittadini.*

In conclusione, riteniamo che anche al fine di tutelare l'interesse pubblico, sia sempre necessario perseguire l'obiettivo di promuovere e controllare la qualità dell'architettura e del disegno della città e del territorio. (...)"

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pertinente e confermativo del procedimento attuato.

Il contributo non si esprime circa l'assoggettabilità o meno della Variante a VAS.

3. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO - AREA PIANIFICAZIONE, TUTELA E GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA E PROCEDURE VAS, VIA ED AIA

Con nota del 13.02.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1137 del 14.02.2017, l'**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO** ha inviato parere nel quale si legge:

"(...) Il territorio del Comune di Casole ricade parzialmente nel bacino idrografico del Fiume Arno ed è già stata riconosciuta la conformità alle perimetrazioni e alle condizioni d'uso del territorio previste dallo stralcio "Assetto idrogeologico"- PAI (DPCM 6 maggio 2005 - GU n. 230 del 3/10/2005) ad oggi vigente per la parte geomorfologica: pure i contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico, come la sua attuazione, dovranno risultare conformi.

L'ambito interessato in località Il Piano ricade in classe di Pericolosità geomorfologica di versante moderata (P.F.1): in tali aree sono consentiti, senza parere dell'AdB, gli interventi ammissibili dagli strumenti di governo del territorio con l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti, di programmi di previsione e prevenzione.

Per quanto riguarda la pericolosità/rischio si informa che è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (DPCM 27 ottobre 2016 - GU n. 28 del 03/02/2017): i contenuti della Variante, come la sua attuazione, dovranno allora risultare coerenti con gli obiettivi di gestione del rischio in conformità alla relativa Disciplina di Piano. Sotto questo aspetto l'areale interessato alla Variante ricade in classe di Pericolosità moderata P1 o media P2 e si rappresenta che il quadro di riferimento definitivo dovrà essere precisato tenendo conto che la Regione, ai sensi del PGR sopra richiamato, dovrà disciplinare le condizioni di gestione del rischio per quanto riguarda gli interventi di Progetto.(...)"

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si rimettono la valutazioni richieste dall'Autorità alla fase progettuale.

Il contributo non si esprime circa l'assoggettabilità o meno della Variante a VAS.

4. ARPAT - AREA VASTA SUD – DIPARTIMENTO DI SIENA

Con nota del n. 2017/0011739 del 17/02/2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 1247 del 18.02.2017, l'**ARPAT** ha inviato parere nel quale si legge:



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

(...) Considerato che la variante prefigura un intervento che non ha effetti o influisce sulle componenti ambientali previste dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. in quanto, relativamente al consumo di suolo, si tratta di una superficie interessata minima per la realizzazione della nuova viabilità, rispetto all'area d'intervento che verrà compensata attraverso la permeabilità dei parcheggi pubblici e privati (introduzione di prescrizione specifica nelle NTA) oltre che un miglioramento complessivo del paesaggio in quanto la variante prescriverà la collocazione di alberature nei parcheggi pubblici e privati;

Considerato pertanto che per quanto si evince dalla documentazione presentata e per quanto di competenza di questa Agenzia le azioni di progetto non produrranno impatti significativi negativi sulle diverse matrici ambientali, si esprime parere favorevole all'esclusione da VAS della Variante al R.U. in oggetto del Comune di Casole d'Elsa.

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo prescrive che le NTA prevedano la realizzazione di parcheggi pubblici e privati permeabili. Il contributo non ritiene che la variante sia da assoggettare a VAS.

L'Autorità competente ai fini VAS
Arch. Valeria Capitani



SIENA 2 FEB. 2017

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Al Comune di Casole d'Elsa
Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata
comune.casole@pcert.postecert.it

Prot. n° 3928
Class. 34.19.01/4

Allegati

OGGETTO: COMUNE DI CASOLE D'ELSA (GR).TORRENTE SELLATE.

Ambito tutelati ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.

Procedimento: Variante del Regolamento Urbanistico dell'area industriale RQ/10-AT4.6 ai sensi dell'art. 35 L.R. 65/2014. Verifica di assoggettabilità a VAS.

Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla nota di Codesto Consorzio del 26 gennaio 2017 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 2661 del 30 gennaio 2017), si comunica che non è stato possibile consultare la documentazione sul link indicato. Si invita pertanto Codesto Comune a trasmettere tutta la documentazione tramite PEC e si comunica che il parere della scrivente sarà inviato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Vanessa Mazzini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

VM



L



SIENA 1 MAR 2017

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Al Comune di Casole d'Elsa
Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata
comune.casole@pcert.postecert.it

Prot. n° 5963 Allegati
Clam. 34.19.01/4

OGGETTO: COMUNE DI CASOLE D'ELSA (GR).TORRENTE SELLETE.
Procedimento: Variante del Regolamento Urbanistico dell'area industriale RQ/10-AT4.6 ai sensi dell'art.
35 L.R. 65/2014. Consultazioni.
Richiesta certificazione assenza di vincoli paesaggistici.


VISTE le note di Codesto Consorzio del 26 gennaio 2017 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 2661 del 30 gennaio 2017) del 3 febbraio 2017 (pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 4183 del 10 febbraio 2017);

VISTO il Documento Preliminare, redatto dall'Arch. Alessandra Sara Blanco, ed in particolare la pagina 7 dalla quale sembrerebbe che l'area oggetto di Variante non è tutelata dalla Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;

si invita Codesto Ufficio ad attestare l'assenza di provvedimenti di tutela decretati e *de iure* (art. 142 del Codice).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Vanessa Mazzini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

VM



IL SOPRINTENDENTE
Arch. ANNA D' BENE



Prot. 103/17

Siena, lì 9 febbraio 2017

Spett. Comune di Casole d'Elsa
edilizia.casole@pcert.postecert.it

OGGETTO: CONTRIBUTO INERENTE IL PROCEDIMENTO DI VAS RELATIVO ALLA VAR. URBANISTICA AL RU PER L'AREA INDUSTRIALE RQ7.10-AT4.6

L'Ordine degli Architetti PPC della Prov. di Siena, recependo la richiesta in data **26 gennaio 2017** dall'arch. V. Capitani, in rappresentanza dell'Aut. Competente, nel procedimento di consultazione attivato ai sensi della L.R.10/2010 smi, invia con apprezzamento il proprio contributo come di seguito esposto. Riteniamo che la consultazione di cui sopra non sia uno strumento dedicato specificatamente all'Ordine degli Architetti ma che rappresenti anche una tutela per i cittadini e il territorio in cui viviamo. In quest'ottica, quale Ordine, relativamente al procedimento in oggetto ed ai futuri simili, non possiamo che contribuire sugli aspetti più propriamente di nostra competenza ed in particolare:

- promuovere interventi urbanistici ed edilizi volti a tutelare l'autonomia e l'indipendenza del progetto all'interno del processo edilizio
- evidenziare che il concorso di progettazione è lo strumento più auspicabile sia per l'attuazione degli interventi cui sono tenute a ricorrere direttamente le Amministrazioni Pubbliche sia per gli interventi privati di più grandi dimensioni
- promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari
- favorire tutte le azioni necessarie per una migliore conoscenza e promozione della cultura architettonica contemporanea, per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti sia pubblici che privati oltre che dei cittadini.

In conclusione, riteniamo che anche al fine di tutelare l'interesse pubblico, sia sempre necessario perseguire l'obiettivo di promuovere e controllare la qualità dell'architettura e del disegno della città e del territorio.

Cordiali saluti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, PPC



Autorità di Bacino del Fiume Arno

**Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica
e procedure VAS, VIA ed AIA**

Al Comune di Casole d'Elsa
Servizio Urbanistica, Edilizia privata ed Ambiente
Piazza Lucchetti, 1 - 53031 Casole d'Elsa (SI)
PEC **comune.casole@pcert.postecert.it**

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico Area Industriale RQ7.10-AT4.6. Procedimento VAS (Rif. Vs. Prot. n. 695/2017 - Ns. Prot. n. 288).

In merito alla procedura di formazione/modifica degli strumenti di Pianificazione territoriale e degli Atti comunali di Governo del Territorio, la definizione del quadro conoscitivo e le conseguenti valutazioni ambientali dovranno tenere conto di tutti gli studi e degli strumenti di questa Autorità come riportati sul sito ufficiale www.adbarno.it.

Il territorio del Comune di Casole ricade parzialmente nel bacino idrografico del Fiume Arno ed è già stata riconosciuta la conformità alle perimetrazioni e alle condizioni d'uso del territorio previste dallo stralcio "Assetto idrogeologico"- PAI (DPCM 6 maggio 2005 - GU n. 230 del 3/10/2005) ad oggi vigente per la parte geomorfologica: pure i contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico, come la sua attuazione, dovranno risultare conformi.

L'ambito interessato in località Il Piano ricade in classe di Pericolosità geomorfologica di versante moderata (P.F.1): in tali aree sono consentiti, senza parere dell'AdB, gli interventi ammissibili dagli strumenti di governo del territorio con l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti, di programmi di previsione e prevenzione.

Per quanto riguarda la pericolosità/rischio si informa che è stato approvato il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (DPCM 27 ottobre 2016 - GU n. 28 del 03/02/2017): i contenuti della Variante, come la sua attuazione, dovranno allora risultare coerenti con gli obiettivi di gestione del rischio in conformità alla relativa *Disciplina di Piano*. Sotto questo aspetto l'areale interessato alla Variante ricade in classe di Pericolosità moderata P1 o media P2 e si rappresenta che il quadro di riferimento definitivo dovrà essere precisato tenendo conto che la Regione, ai sensi del PGRA sopra richiamato, dovrà disciplinare le condizioni di *gestione del rischio* per quanto riguarda gli interventi di Progetto.

Indicando per ogni comunicazione il dott. agronomo Renato Sassaroli (tel. 055-26743227; e-mail: r.sassaroli@adbarno.it) si porgono con l'occasione distinti saluti

Il Dirigente
(Ing. Isabella Bonamini)

rsa

ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA
Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. SI.02/43.3

a mezzo: PEC

Comune di Casole d'Elsa
Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch.Valeria Capitani

Oggetto: Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS Art.22 C.2 L.R.T. 10/2010. Variante del Regolamento Urbanistico (LOCALITÀ Il Piano) - Parere

In riferimento al procedimento in oggetto è stata visionata la documentazione trasmessa in allegato alla Vs. comunicazione prot. 695 del 26/01/2017 in atti ARPAT con prot. n° 5678 pari data rappresentata dal “Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 L.R. 10/2010 e s.m.i.)”.

Elenco della documentazione esaminata:

1. Lettera di avvio del procedimento e contestuale trasmissione documentazione da parte del Comune di Casole d'Elsa,
2. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale;
3. Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 L.R. 10/2010 e s.m.i.).

La procedura di VAS viene attivata con la predisposizione di un documento preliminare contenente, in base all'articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

Il Documento preliminare, oltre alla presentazione dello stato dei luoghi e degli obiettivi della variante, richiama i riferimenti normativi, individua i soggetti competenti e fornisce indicazioni circa i possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione.

Visto che non trattasi di Variante generale del Regolamento Urbanistico vigente, ma di una variante relativa ad una piccola area posta al margine ovest dell'area industriale-artigianale Il Piano, finalizzata ad una ridefinizione degli spazi di verde pubblico e dei parcheggi pubblici e definizione di nuova viabilità che colleghi, in corrispondenza della rotonda esistente, l'area RQ7.10 con la viabilità pubblica SP27 Casole-Cavallano.

Visto che vengono valutati e visionati:

- le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate da problematiche ambientali;

- nel Capitolo “Risorse da tutelare, conservare e valorizzare” e nelle relative tabelle per ogni singola “risorsa” (suolo e aria, ecosistemi della fauna e della flora, risorse idriche, ambiente, energia, risorse termali e geotermiche, infrastrutture e reti, sistema degli insediamenti, clima acustico, rifiuti, infrastrutture per la mobilità e paesaggio) i Fattori di forza, i Fattori di debolezza, le Opportunità e i Rischi;
- il quadro sinottico degli obiettivi di protezione ambientale di riferimento per la VAS;
- i potenziali effetti significativi con allegate le tabelle di “Analisi di rilevanza” e della “Matrice di valutazione sintetica dei potenziali effetti della Variante” ;

Considerato che la variante prefigura un intervento che non ha effetti o influisce sulle componenti ambientali previste dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. in quanto, relativamente al consumo di suolo, si tratta di una superficie interessata minima per la realizzazione della nuova viabilità, rispetto all'area d'intervento che verrà compensata attraverso la permeabilità dei parcheggi pubblici e privati (introduzione di prescrizione specifica nelle NTA) oltre che un miglioramento complessivo del paesaggio in quanto la variante prescriverà la collocazione di alberature nei parcheggi pubblici e privati;

Considerato pertanto che per quanto si evince dalla documentazione presentata e per quanto di competenza di questa Agenzia le azioni di progetto non produrranno impatti significativi negativi sulle diverse matrici ambientali, **si esprime parere favorevole all'esclusione da VAS** della Variante al R.U. in oggetto del Comune di Casole d'Elsa.

Siena, 17 febbraio 2017

Responsabile del Dipartimento di Siena

Dr.ssa Serena Perissi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993